

T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 13/05/2010, n. 131

Ai fini della fruizione dei **permessi** di cui all'art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla l. 8 marzo 2000 n. 53, occorre che l'**assistenza** al parente o affine entro il 3° grado portatore di **handicap**, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva.